

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5559 del 27/10/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO (AREA DI SERVIZIO) SITO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA PIETRO CELLA N. 57 - DITTA "I FARAONI SRLS". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1095 DEL 05/03/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5716 del 24/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO (AREA DI SERVIZIO) SITO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA PIETRO CELLA N. 57 - DITTA "I FARAONI SRLS".

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1095 DEL 05/03/2021.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 1095 del 05/03/2021 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL (C.F. 04495361000), rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza, con provvedimento conclusivo prot. n. 42600 del 06/04/2021, acquisito al prot. ARPAE n. 52504 in pari data, per l'attività di "distribuzione carburanti", svolta in Comune di Piacenza, via Pietro Cella n. 57, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia miscelate con acque domestiche e meteoriche in pubblica fognatura;

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza, acquisita al prot. ARPAE n. 123406 del 26/07/2022, è stata presentata dalla Ditta "I FARAONI SRLS", con sede legale a Piacenza (PC), Via Felice Frasi n. 31 (P.Iva 01840520330), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio svolta nell'impianto (area di servizio) sito in Comune di Piacenza, via Pietro Cella n. 57, per il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152., allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Considerato che:

- con nota prot. n. 126079 del 29/07/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L.

241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

- con nota prot. n. 131698 del 09/08/2022 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni formulata dal Comune di Piacenza con nota prot. n. 129921 del 05/08/2022, con riferimento, oltre che alla matrice "scarichi", anche alla matrice "impatto acustico";

- con nota assunta al prot. Arpae n. 146126 del 07/09/2022, è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta; in particolare, è stata acquisita la "Valutazione d'impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 8 del 03/10/2022 Sinadoc 26682/2022) risulta che:

- dall'insediamento origina uno scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali (provenienti dall'autolavaggio) trattate mediante un sistema di depurazione costituito da dissabbiatore, disoleatore, vasca di bio-ossidazione (Depur Padana Acque mod. ECOBIOX) e vasca di accumulo per il parziale riutilizzo/ricircolo dell'acqua reflua trattata;
 - acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante (avente una superficie pari a mq.900) trattate mediante un impianto (Depur Padana Acque per piazzali fino a mq. 1000) costituito da pozzetto scolmatore, bacino di accumulo, separatore fanghi (DSB 6000) e separatore oli coalescente (GN20 V-I);
 - acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici della stazione di servizio) trattate mediante fossa Imhoff;
- il pozzetto di campionamento fiscale (nel quale confluiscono le tre sopra descritte linee di raccolta), è ubicato immediatamente a monte del punto di allaccio alla pubblica fognatura, come indicato nella Tavola "Planimetria generale impianto fognario – Disegno n. AS/1.1 - Aggiornamento Agosto 2022", trasmessa con le integrazioni;

Atteso che:

- con nota prot. n. 150346 del 14/09/2022 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nonché il parere/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/1995 in ordine all'impatto acustico;
- con nota prot. n. RT016985-2022-P del 28/09/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 158963 in pari data, Ireti Spa ha trasmesso parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui trattasi, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 121914 del 30/09/2022, assunta al prot. Arpae n. 160211 in pari data, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 2150 del 29/09/2022 (allegata al presente provvedimento), con la quale:
 - è stato autorizzato lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
 - è stata acquisita la "Valutazione di impatto acustico", presentata dalla ditta, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, ritenendola compatibile con la zonizzazione acustica comunale vigente, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06/06/2016;

Riscontrato che:

- come già richiamato, con determinazione dirigenziale det-amb n. 1095 del 05/03/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL (C.F. 04495361000), per l'attività di "distribuzione carburanti" svolta nel medesimo impianto sito in Comune di Piacenza, Via Pietro Cella n. 57;
- con la sopracitata nota prot. n. 126079/2022 è stata comunicata la necessità di procedere con la revoca del suddetto provvedimento di AUA det-amb n. 1095 del 05/03/2021 vigente per l'attività di distribuzione carburanti presso il medesimo impianto ed intestato alla ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL, al fine di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta I FARAONI SRLS; è stato pertanto richiesto alla ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL di comunicare la cessazione dell'attività di "distribuzione carburanti" presso tale impianto;
- con la sopracitata nota prot. Arpae n. 146126/2022 con la quale è stata acquisita la documentazione integrativa, la ditta istante I FARAONI SRLS ha dichiarato che, oltre ad essere intestataria dell'attività commerciale di autolavaggio, "*sovrintende anche alle attività di distribuzione carburanti per autotrazione*";
- con nota prot. n. 163001 del 05/10/2022 sono stati chiesti chiarimenti in relazione alla generica e non esaustiva dichiarazione di cui sopra;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 163449 del 06/10/2022 la ditta "I FARAONI SRLS" ha trasmesso il contratto di affitto di ramo d'azienda dal quale risulta che la ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, proprietaria dell'area, concede in affitto alla ditta I FARAONI SRLS il complesso aziendale costituito da un automarket e dall'impianto di autolavaggio; dal suddetto contratto di affitto di ramo d'azienda risulta altresì che la ditta proprietaria dell'area KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ha affidato l'attività di "distribuzione carburanti" alla ditta SERVIZI & GESTIONI

ITALIA SRL, con contratto di commissione avente scadenza il 31/05/2028; non è stato dato riscontro alla richiesta di comunicare la cessazione dell'attività di "distribuzione carburanti" presso tale impianto, da parte della ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL;

- a seguito di quanto sopra acquisito, con nota prot. n. 168353 del 13/10/2022, è stato trasmesso alla società Ditta I FARAONI SRLS il preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990, comunicando l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda in oggetto tali da non consentire l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, informando nel contempo la ditta della possibilità di presentare in forma scritta proprie osservazioni; nello specifico è stato comunicato che al fine di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta I FARAONI SRLS, risulta necessario procedere con la revoca della vigente AUA (di cui alla suddetta determinazione dirigenziale det-amb n. 1095 del 05/03/2021), non potendo coesistere due Autorizzazioni per il medesimo impianto;
- entro il termine di dieci giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, con nota acquisita al prot. Arpaee n. 172300 del 20/10/2022, la ditta istante ha trasmesso il "Contratto di appalto di servizi" con cui la ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL" affida la gestione operativa ed esecutiva dell'attività di distribuzione carburanti presso l'impianto ubicato in Via Pietro Cella n. 57 alla ditta I FARAONI SRLS; con la medesima nota la ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL ha chiesto la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 1095 del 05/03/2021, in forza del suddetto Contratto di appalto di servizi;
- tale documentazione risulta meritevole di accoglimento ai fini del superamento dei motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 168353/2022;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 1095 del 05/03/2021 in favore della Ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "I FARAONI SRLS", con sede legale a Piacenza (PC), Via Felice Frasi n. 31 (P.Iva 01840520330) per l'attività di "distribuzione carburanti e autolavaggio", svolta nell'impianto (area di servizio) sito in Comune di Piacenza, via Pietro Cella n. 57, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*, in ordine all'impatto acustico;

2. di stabilire, relativamente *alla matrice scarichi*, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2150 del 29/09/2022, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa,) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**, come anche disposte dalla citata Autorizzazione del Comune di Piacenza:

- a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **5 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1400 mc.**;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

- c) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico), opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

6. di revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb det-amb n. 1095 del 05/03/2021 a favore della Ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL (C.F. 04495361000),), precedentemente autorizzata per l'attività di "distribuzione carburanti" svolta nel medesimo impianto sito in Comune di Piacenza, Via Pietro Cella n. 57;

7. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

8. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo; il presente atto viene trasmesso anche per procedere con la revoca del provvedimento conclusivo del procedimento di AUA, rilasciato dallo stesso SUAP alla ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL con prot. n. 42600 del 06/04/2021;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA"

- Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.